

D'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, si intendono fornire, con la presente nota, alcune istruzioni operative (in attuazione delle recenti indicazioni normative descritte dettagliatamente in appendice) riguardo al flusso dei dati tra ASL e istituzioni scolastiche, sia per quanto riguarda il corrente anno scolastico sia in vista delle iscrizioni all'anno scolastico 2018/2019.

Per l'anno scolastico in corso, 2017-2018, le autonomie scolastiche hanno trasmesso alle ASL di competenza per territorio, entro il 15 novembre, insieme alla copia di tutte le attestazioni (sottoscritte e non sottoscritte), e di tutte le dichiarazioni ricevute dalle famiglie per le opportune verifiche, anche gli elenchi contenenti i nominativi di tutti i loro iscritti.

Considerato che i servizi vaccinali delle ASL, dopo avere effettuato il controllo di tutta la documentazione, stanno comunicando ai dirigenti scolastici quali sono gli iscritti non in regola con le vaccinazioni, **non è più necessario, per i genitori/tutori, far pervenire alle autonomie scolastiche i certificati vaccinali definitivi degli iscritti entro il termine stabilito dalla legge (10 marzo 2018).**

Si precisa, inoltre, che la circolare sulle iscrizioni fa riferimento alle disposizioni del decreto che prevedono ancora per l'a. s. 2018/2019 gli adempimenti di presentazione della documentazione prevista presso la scuola. Si precisa che queste modalità derogano alla circolare sulle iscrizioni.

Per l'anno scolastico 2018-2019, le comunicazioni inviate alle scuole da parte dei servizi vaccinali delle ASL sulla regolarità o irregolarità degli adempimenti vaccinali di ciascun iscritto sostituiscono il certificato vaccinale definitivo.

Infatti non è necessario che i dirigenti scolastici, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa fra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, richiedano ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto-legge.

I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, sono tenuti a trasmettere alle ASL territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2018 e, in seguito entro il 10 marzo di ogni anno, l'elenco degli iscritti, per l'anno scolastico o per il calendario successivo a quello corrente, di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati.

Le ASL provvederanno a restituire gli elenchi, entro il 10 giugno, indicando i soggetti non in regola con gli obblighi vaccinali che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione alla ASL competente.

Per i servizi educativi per l'infanzia, che perlopiù ricevono le iscrizioni in corso d'anno, la trasmissione dell'elenco degli iscritti è ripetuta, dopo il 10 marzo, prima dell'inizio dell'anno scolastico ed ogni volta pervengano nuove iscrizioni.

Si richiede ai dirigenti scolastici di inviare alle ASL territorialmente competenti l'elenco degli iscritti possibilmente mediante file in formato excel o compatibile, contenente: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e indirizzo (facoltativo) di ciascun soggetto.

Lo scambio dei dati tra ASL e istituzioni scolastiche e viceversa dovrà avvenire mediante posta elettronica certificata.

Si raccomanda pertanto ai dirigenti scolastici di ribadire ai genitori che non è necessario presentare il certificato vaccinale al momento dell'iscrizione scolastica.

Lo scambio informativo descritto semplificherà gli adempimenti a carico delle famiglie, limitando la produzione della documentazione necessaria ai soli soggetti inadempienti.

Qualora gli elenchi che le scuole inviano ai servizi vaccinali contenessero nominativi di soggetti non residenti nella ASL (ma che frequentano una scuola di quel territorio), le ASL indicheranno accanto al nominativo del soggetto la dicitura "soggetto non residente, rivolgersi alla ASL di residenza" e lo faranno pervenire alla scuola

In ultimo, si precisa che ai sensi della legge n. 119 del 31.07.2017 l'allontanamento dai servizi educativi di bambini non in regola con le vaccinazioni (o che non hanno presentato documentazione idonea) non ricade tra gli obblighi dei Servizi Vaccinali delle ASL.

Appendice

Il modus operandi adottato in Piemonte trova il suo fondamento nell'articolo 18-ter "Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie" del DL 16 ottobre 2017, n. 148, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172, recante: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie" prevede che:

1. Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n.119, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili già per l'anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018.